



ORIGINALE

COMUNE DI BOTTANUCO

Provincia di Bergamo

Atto di Concessione Cimiteriale

Repubblica Italiana

CONCESSIONE DI CAPPELLA CIMITERIALE

Rep. 117/2017

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre in Bottanuco e nella Residenza Comunale ubicata in Bottanuco, Piazza San Vittore, 1, avanti a me Russo Dr. Santo, Segretario Comunale del predetto Comune e come tale abilitato a ricevere e rogare contratti nella forma pubblica amministrativa, nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 – comma 4, lett. c) del D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267, senza assistenza dei testimoni per avervi le parti concordemente e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi signori:

La Sig.a Pagnoncelli Giuseppina nata a Bergamo il 24.09.1965 – Istruttore Direttivo – Responsabile di Settore – del Comune di Bottanuco, in rappresentanza del Comune di Bottanuco giusto decreto sindacale nr. 3 del 10.1.2017, – codice fiscale – partita IVA 00321940165 domiciliato per la carica presso la sede municipale, che dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivi del suddetto ente, da una parte

e

Il Sig. Marchesi Antonio Rino nato a Bottanuco il 12.2.1963 codice fiscale nr. MRCNNR63B12B088N domiciliato a Bottanuco in Via Adda, 33 (di seguito denominato concessionario), dall'altra.

Tutti i componenti, cittadini italiani e non parenti in linea retta, della cui

identità personale e rappresentanza, io ufficiale rogante mi sono accertato a termini di legge, dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto di concessione.

PREMESSO CHE

il concessionario ha chiesto la concessione di una cappella cimiteriale

TUTTO CIO' PREMESSO

la Sig.a Pagnoncelli Giuseppina in rappresentanza del Comune di Bottanuco ed in esecuzione del regolamento di polizia mortuaria in vigore, dà e concede al concessionario che accetta, si obbliga e stipula per sé ed eredi, la concessione di una cappella cimiteriale composta da nr. 9 loculi e 11 ossari, ove raccogliere i resti mortali della famiglia Marchesi contraddistinta con il progressivo "A" zona 4 sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile dei patti e condizioni di cui appresso:

1) Il corrispettivo dovuto dal concessionario al Comune è di € 34.183,00= (diconsi euro trentaquattromilacentottantatre/00=) oltre a spese a norma della tariffa in vigore. Tale somma è stata versata presso la tesoreria comunale come risulta da ricevuta agli atti.

2) La concessione si intende fatta ed accettata fra le parti ed operativa alle condizioni e modalità e sotto le prescrizioni risultanti dalle leggi e dai regolamenti sulla sanità pubblica e sui cimiteri, dall'apposito regolamento comunale di polizia mortuaria in vigore e che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, nonché da tutte quelle altre disposizioni che potranno in seguito ed in proposito emanarsi.

3) La concessione non dà diritto a proprietà, ma soltanto a quello di sepoltura delle salme restando vietato il trasferimento a terzi, sia per

vendita che per donazione.

4) La concessione è fatta a tutto rischio e pericolo del concessionario ed il Comune concedente non sarà in alcun modo responsabile per danni eventuali che dalle opere eseguite potessero derivare a terzi. Il concessionario ed i suoi eredi e successori sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni contenute nei Regolamenti Comunali di igiene e di polizia cimiteriale. E' vietato il trapasso ad altri, per qualsiasi titolo, della presente concessione. Allo scadere della concessione gli aventi diritto potranno presentare, qualora il regolamento di polizia mortuaria lo preveda, a seguito di preavviso dell'Amministrazione concedente, domanda di riconferma; in mancanza di tale domanda la concessione si intenderà decaduta e le opere eseguite rimarranno nella libera disponibilità del Comune.


5) L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità verso il concessionario i suoi eredi e successori, per la distruzione totale o parziale delle opere eseguite per qualunque causa fortuita o di forza maggiore.

6) Le spese occorrenti per la manutenzione della costruzione sono ad esclusivo carico del concessionario o degli eredi e successori, a cui si sostituirà d'ufficio il Comune, con diritto di piena rivalsa a rimborso, quando chiamati anche verbalmente a provvedere alla suddetta manutenzione ed al restauro, avessero a rifiutarsi o comunque a non provvedervi.


7) La concessione è fatta per un periodo di anni 99 (novantanove) decorrenti dalla data odierna.

Per quanto non espressamente previsto in questo atto si richiamano le disposizioni emanate o che saranno emanate in materia.

Le spese per questo atto e conseguenti saranno ad esclusivo carico del



Manfredi - Chiodi - lu



concessionario.

Io sottoscritto Segretario Comunale, a richiesta delle parti qui convenute e costituite come sopra espresso, ho ricevuto il presente atto, il quale ad alta e intelligibile voce, ho poi letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la legge. Lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, sottoscrivendo insieme a me, ufficiale rogante, in calce alla presente pagina e firmando il margine esterno dei primi fogli.

Dattiloscritto in parte da me e in parte da persona di mia fiducia, l'atto si compone di nr. 4 pagine e quanto sin qui.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DI SETTORE (Pagnoncelli Giuseppina)

IL CONCESSIONARIO (Marchesi Antonio Rino)

IL SEGRETARIO COMUNALE (Russo Dr. Santo)



REGISTRATO A PONTE S. PIETRO

IL 09.12.2017

AL N° 2
12

SERIE

ESATTI € 683,66 €